

D.g.r. 13 marzo 2017 - n. X/6322
Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2016 per il triennio 2017-19, approvato con risoluzione dal Consiglio regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. 1315/2016;
- Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) approvato con d.c.r. n. X/ 1245 del 20 settembre 2016.

Premesso che:

- In data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto un protocollo di Intesa tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB - Tramvie Elettriche Bergamasche e Grupedil srl finalizzato alla promozione di un accordo di programma con adesione regionale per la realizzazione a Bergamo del nuovo palazzetto dello sport su un'area dismessa e degradata (Ambito di trasformazione ex OTE - Officine Trasformatori Elettrici) di circa 70.000 mq e di opere infrastrutturali di scala provinciale finalizzate a migliorare l'attuale accessibilità, estendo a circa 150.000 mq l'area oggetto di intervento. In particolare il protocollo prevede:
 - la realizzazione di una nuova struttura polivalente di proprietà privata e di uso pubblico convenzionato di 10.000mq, funzionale ad ospitare manifestazioni sportive, ricreative e culturali, con capienza massima di 6.500 spettatori;
 - la realizzazione di una nuova viabilità di scala territoriale e di penetrazione della città;
 - la realizzazione del nuovo parcheggio di interscambio con la linea tranviaria TEB e riconfigurazione delle sue fermate «Bianzana» e «S.Fermo»;
 - l'insediamento di funzioni commerciali con tipologia di grande struttura di vendita (superficie di vendita di circa mq 11.500) in stretta connessione con le attività ospitate nel Palazzetto dello Sport (escludendo la categoria alimentare con dimensioni superiori a quella degli esercizi di vicinato), integrate con funzioni residenziali e terziario-ricettive;
 - la realizzazione della nuova palestra comunale di 3000mq, non omologabile per gare ufficiali, con capienza di 350 posti;
- con ordine del giorno n.13 del 17 gennaio 2017 il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato l'avvio delle procedure per la stipula del suddetto accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2;
- con nota del 19 gennaio 2017 il sindaco di Bergamo ha chiesto a Regione Lombardia di aderire all'accordo di programma promosso;
- con d.g.c. n. 73 del 23 febbraio 2017 il comune di Bergamo ha integrato il citato Ordine del Giorno Consiliare, individuando:
 - la perimetrazione delle aree oggetto di intervento che costituiscono variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio, individuata a pag. 2 dell'Allegato n. 1 «Masterplan e verifiche economico-urbanistiche preliminari» al citato Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2016;
 - l'U.O. Progetto Interventi Riqualficazione Urbana, presso Direzione Pianificazione Urbanistica, ERP del Comune di Bergamo quale autorità procedente e l'U.O. Tutela ambientale del Servizio ecologia e ambiente, presso la Direzione Edilizia Privata, SUEAP e Ambiente del Comune di Bergamo quale autorità competente ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- il 31 dicembre 2017 come termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

Dato atto che lo strumento dell'accordo di programma:

- consente di coordinare le attività necessarie all'attuazione di interventi di interesse regionale che richiedono un'azione integrata di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, una valutazione condivisa in ordine alla sussistenza delle condizioni di compatibilità e coerenza rispetto all'assetto e agli scenari di sviluppo territoriale e infrastrutturale, nonché di semplificare le procedure di approvazione della variante urbanistica;
- costituisce obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della d.g.r. n. X/1193 del 20 dicembre 2013 «Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. X/187 - Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale -».

Dato atto che sono obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura:

- la tutela del territorio e dell'ambiente, a partire dall'attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati. In particolare, gli indirizzi per la programmazione negoziata sono orientati a limitare la dispersione insediativa, a valorizzare il ciclo demolizione e ricostruzione per il riutilizzo di aree già compromesse, a valorizzare il paesaggio prestando attenzione alla qualità edilizia ed architettonica degli interventi ed al corretto inserimento degli stessi nel contesto urbano e/o territoriale;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile dei territori, che coniughi la limitazione del consumo di suolo con lo sviluppo delle attività economiche in una logica di valorizzazione dell'attrattività territoriale, con una progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;
- il miglioramento dell'accessibilità viabilistica, con interventi mirati e concertati con gli Enti Locali sulle rete stradale finalizzati ad aumentarne l'efficienza e la funzionalità, anche ricercando nuove modalità di partnership pubblico-privato per la realizzazione delle infrastrutture;
- il potenziamento delle reti metropolitane, migliorandone l'efficienza, l'efficacia e l'accessibilità ai servizi, nonché favorendo l'integrazione modale;
- il consolidamento, il miglioramento dell'impiantistica sportiva, la riqualificazione delle strutture sportive di uso pubblico ed il sostegno allo sviluppo della cultura dello sport e della pratica sportiva, valorizzandone un ruolo prioritario non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita.

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale;
- precisare che tale accordo non determina oneri di natura finanziaria a carico di Regione Lombardia;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 20 marzo 2017

1. di aderire all'accordo di programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo e di opere infrastrutturali di scala provinciale che:

- non determina oneri di natura finanziaria a carico di Regione Lombardia;
- verrà definito entro il 31 dicembre 2017;

2. di dare atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'accordo di programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune Bergamo;
- Provincia di Bergamo;
- TEB - Tramvie Elettriche Bergamasche;

con l'adesione della società Grupedil s.r.l., proprietaria delle aree ricomprese nell'Ambito di trasformazione ex OTE - Officine Trasformatori Elettrici;

3. di dare atto che l'accordo di programma comporta variante urbanistica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo e che il comune ha individuato l'U.O. Progetto Interventi Riqualificazione Urbana, presso Direzione Pianificazione Urbanistica, ERP del Comune di Bergamo quale autorità procedente e l'U.O. Tutela ambientale del Servizio ecologia e ambiente, presso la Direzione Edilizia Privata, SUEAP e Ambiente del Comune di Bergamo quale autorità competente ai fini dell'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 23 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi